



COMUNE DI TASSAROLO

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 13

Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

L'anno **2026** addì **13** del mese di **Luglio** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

PERNUMIAN Claudio	SINDACO	Presente
TROMBIN Jessica	CONSIGLIERE	Presente
CASTELLANO Paolo Mario	CONSIGLIERE	Presente
PERSI Virginia	CONSIGLIERE	Assente
SORO Gian Piero Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
MAGNONE Michela	CONSIGLIERE	Assente
ZOLI Umberto Maria	CONSIGLIERE	Presente
PEDEMONTE Rita Patrizia	CONSIGLIERE	Presente
BISIO Francesca	CONSIGLIERE	Assente
MERLANO Matteo	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PERNUMIAN Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO CHE:

- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- con l'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 era stato prorogato al 15 marzo 2024;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

DATO ATTO, in ultimo, dell'art. 1, comma 677, della L. n. 199/2025 che ha differito al 31.07.2026 il termine previsto per l'adozione del Piano Economico Finanziario e per l'approvazione delle tariffe Tari;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della*

deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTE:

- la Deliberazione 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della Regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

RICHIAMATA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue: *“Art. 7.12 – [...] l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”*;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2025: *“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”*.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”*;

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026".

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva dei rifiuti, come approvato, da ultimo, ai sensi della deliberazione C.C. n. 9/2023 in data 19.05.2023;

VISTA la deliberazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (C.S.R.) n. 35 del 06.07.2026 che ha approvato i piani economico-finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani - metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3, deliberazione Arera 397/2025/R/rif) - Ambiti tariffari in regime di tariffa corrispettiva serviti dal gestore Gestione Ambiente S.p.a. - annualità 2026-2027;

RITENUTO, alla luce di quanto citato in precedenza, di voler provvedere all'adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 come allegato alla deliberazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese n. 35 del 06.07.2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTA la nota prot. n. 1465 del 10.07.2026 pervenuta da Gestione Ambiente S.p.A. afferente le Tariffe Rifiuti anno 2026, elaborate sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione del C.S.R. n. 35 in data 06.07.2026;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 e agli artt. 178-181;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi competenti indicati dalla legge;

con votazione legalmente espressa, in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Presenti: | n. 6; |
| - Votanti: | n. 6; |
| - Astenuti: | n. 0; |
| - Favorevoli: | n. 6; |
| - Contrari: | n. 0; |

D E L I B E R A

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario PEF 2026-2029 così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese) in data 06.07.2026 con deliberazione n. 35, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**Allegati 1-1a-1b**);
3. Di approvare, in considerazione dei costi determinati nel PEF allegato, le tariffe per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, come trasmesse da Gestione Ambiente S.p.A., di cui all'**allegato 2**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2026-2029 E APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2026

Il Responsabile di Settore

Pernumian Claudio

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Pernumian Claudio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to PERNUMIAN Claudio



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenza Barbara MONOCCHIO

Ai sensi dell'articolo 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Tassarolo <https://comune.tassarolo.al.it/> (accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 30/07/2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenza Barbara MONOCCHIO



Ai sensi dell'articolo 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 la deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/08/2026, perché dichiarata immediatamente eseguibile // per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenza Barbara MONOCCHIO



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Li, 30/07/2026

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenza Barbara MONOCCHIO

